



COMUNE DI GERACE

(Provincia di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 10
DHE. 29/04/2018

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (*e scadenze d'imposta*) IMU per l'anno 2018

L'anno 2018 al giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 17:35, convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data 23/03/2018 p.tor. n. 3616, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pezzimenti in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, composto da:

Presenti:	SI	NO
PEZZIMENTI Giuseppe (Presidente)	X	
MULTARI Ernesto	X	
FEMIA Carmelo	X	
GALLUZZO Salvatore		X
LACOPO Giuseppe	X	
RODI Francesco		X
ORLANDO Michele	X	
ZAPPIA Domenico	X	
VARACALLI Giuseppe		X
MACRI Giuseppe		X
LIZZI Rudi		X

Presenti: 06 Assenti: 05

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Iosa Domenico Polimeni.

Assume la Presidenza il Sindaco - Presidente del Consiglio il quale, constatato che i consiglieri presenti, in n. 6 su n. 11 consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza (art. 38 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed art. 15 comma 3 dello Statuto Comunale), dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopravindicato posto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.T.I.L.I.A.

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(l.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(l.to Dott. Giulio Cusato)

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi).

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 211 e successive modificazioni ed integrazioni;
- degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in anse della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodatario, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle entità immobiliari appartenenti a cooperative sociali e proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2001, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione: di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annexo alla legge 28 dicembre 2001, n. 148; e di quelli a inenutabile destinazione agro - silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato.

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Compagnato il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote:

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione:

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleggano al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 148, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPFE di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

f) il decreto ministro dell'Interno del 09/02/2018, che ha disposto l'ulteriore differimento al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L., n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello trasversale della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è suspesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti

a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 262, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di impegno di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predetto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 262, o il disegno ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 261 del 2009. . .

Richiamato l'articolo 1, comma 637, della Legge n. 147/2013 come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la somma delle aliquote IML - TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IML prevista al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

Richiamata la proposta deliberazione di Consiglio Comunale, inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2018, come di seguito riportato:

Abitazione principale e assimilate (solo categorie A.1, A.8, A.9) 1 per mille.

Altri immobili diversi da abitazione principale e assimilate 1 per mille.

Ritenuto pertanto di approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A.1, A.8 e A.9)	0,4%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartamento al gruppo catastale D	0,76%
Arre fabbricabili	0,86%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A.1, A.8, A.9)	€ 200,00

Ritenuto di provvedere in merito:

Richiamato in fine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informativo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 340, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nello suddetta sezione gli elementi risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze sentito l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informativo. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di eterno anno di imposta; a tal fine si consente di eseguire l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

13. A decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mandato invia delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanciziato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti imprenditori. Un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilito le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informativo, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata tesa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 13 del 01/02/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito:

- di approvare, per l'anno 2018 a conferma di quanto già stabilito per l'esercizio precedente, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A.1, A.8 e A.9)	0,4%
Aliquota per abitazioni a disposizione	0,86%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale (solo A.1, A.8, A.9)	€ 200,00

- di dare atto secondo la normativa vigente la deliberazione sarebbe stata sottoposta alla specifica approvazione del Consiglio comunale essendo adunato dalla Giunta al solo fine di procedere alla redazione della proposta di bilancio sulla scorta delle previsioni delle varie entrate previste dalla legge;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione il cui esito di seguito si riporta:

presenti sei (n.06)
favorevoli sei (n.06)
contrari zero
astenuti zero

DELIBERA

- di prendere atto ed approvare la deliberazione di G.C. n. 13 del 01/02/2018 e di approvare, per l'anno di imposta 2018, a conferma di quanto già stabilito per l'esercizio precedente, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A.1, A.8 e A.9)	0,4%
Aliquota per abitazioni a disposizione	0,86%
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	0,76%
Aree fabbricabili	0,86%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale (solo A.1, A.8, A.9)	€ 200,00

- di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. F), del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tracollo del portale www.portalefederale.ignofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 12, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Con separata votazione il cui esito di seguito si riporta:

presenti sei (n.06)
favorevoli sei (n.06)
contrari zero
astenuti zero

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dare tempestivamente corso all'iter di approvazione del bilancio.



Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 Del 29/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco - Presidente

(F.to Dott. Giuseppe Pezzimenti)

Il Segretario Generale

(F.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, 2^o comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si conferma dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Genova il 05/04/2018

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Eto. Avv. Demetrio Eros D. POLIMENTI

ESECUTIVITÀ

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data

Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

E' copia conforme all'originale.

N. 05.04.2018


Il Segretario Generale
Respo. del Servizio